

TI_GERICHTE INC.2001.2309 vom 17. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.2309

FR: TI_GERICHTE INC.2001.2309 du 17 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE INC.2001.2309 del 17 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2

L'accusato istante non contesta, in questa sede, la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a proprio carico (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 1-2; ad 4.2.c p. 14), per cui può bastare, qui, rinvio al corrispondente considerando sviluppato in sede di pronuncia 2 agosto 2001 sulla precedente istanza di libertà provvisoria (cit., consid. 2 p. 4-5), tanto più che nessuno si avvale, in questo contesto, di elementi di giudizio che sarebbero emersi successivamente a quella decisione ed atti a smentire in termini immediati e liquidi l'ipotesi accusatoria.

E. 3

a) L'istruttoria si trova allo stadio del deposito degli atti. Come spiega in dettaglio il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. 3.1 p. 3), in questo contesto le parti hanno chiesto l'audizione di numerose persone, non ancora sentite oppure da nuovamente interrogare su aspetti meritevoli di approfondimento. Quanto precede, almeno per completare il quadro dell'operazione _____ e delle malversazioni ad essa connesse.

Anche l'accusato medesimo ha chiesto l'audizione (rispettivamente una nuova audizione, "questa volta in contraddittorio", v. istanza di complemento istruttorio 10 settembre 2001, inc. Giar _____) di numerose persone, oltre all'acquisizione di ulteriore documentazione (loc. cit., p. 3-4) ed alla stesura di un rapporto complementare dell'Equipe finanziaria del Ministero pubblico (o di una perizia, loc. cit., p. 4-5). Il Procuratore Pubblico avendo accolto quasi integralmente questi complementi istruttori (come pure quelli proposti dalle altre parti, v. decisione 13 settembre 2001, inc. Giar _____), l'esistenza di esigenze istruttorie ancora aperte è manifesta – senza dimenticare che, una volta evasi i complementi chiesti, si dovrà procedere alle formalità di chiusura dell'istruttoria ed all'inoltro dell'atto d'accusa. b) Come già esposto in sede di pronuncia 2 agosto 2001, e come d'altronde da costante prassi, "non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova eccetera" (loc. cit., consid. 3.b p. 5). Nel caso di specie, dopo attenta valutazione delle circostanze menzionate dalla pubblica accusa e dalla difesa e/o che emergono dagli atti, le considerazioni fatte in occasione della decisione sulla precedente istanza di libertà provvisoria e relative al pericolo collusivo e di inquinamento delle prove esistente a carico di _____ (inc. Giar _____, consid. 3.b e 3.c p. 5-6, qui integralmente richiamate) non possono che trovare conferma: l'accusato istante non solo ha artefatto un numero rilevante di documenti, ma ha pure esercitato il proprio influsso su terzi affinché questi sottoscrivessero documenti fittizi oppure rilasciassero testimonianze (false) a lui favorevoli. Ora, i pur encomiabili sforzi della difesa volti a negare (o almeno relativizzare) l'influsso esercitato da _____ sulla coaccusata _____ e su altri testi (v. istanza, cit., pto. 3.1 p. 2-4; osservazioni, cit., ad 3.3 p. 6-7, rispettivamente pto. 1 p. 4 per il teste _____) non possono distogliere da quella che è una serena valutazione globale del suo comportamento, come esatto dalla giurisprudenza: rammentato come questo giudice sia chiamato a decidere sulla base di mera verosimiglianza (sia perché i tempi di decisione imposti dalla legge sono tali da impedirgli un esame più approfondito, sia – e soprattutto – perché deve evitare di esprimere giudizi di natura sostanziale, anche solo ipoteticamente atti ad invadere l'esclusiva competenza della Corte di merito), per quanto qui di rilievo (e sufficiente) è accertato che _____ ha effettivamente posto in atto, sull'arco di anni, comportamenti suscettibili di inquinare le prove. Ciò è sicuramente vero per (almeno alcuni dei) fatti oggetto del procedimento penale nei suoi confronti. E sussistono ragionevoli sospetti per affermare che anche nei confronti del teste _____, incontrato certamente dopo il primo arresto dell'11 gennaio 2001 (v. verbale MP _____ 4 luglio 2001, inc. MP doc. _____), _____ si sia comportato in termini perlomeno ambigui, facendogli forse firmare un atto di pegno antedatato (allegato al verbale menzionato). Ora, si può discettare a lungo se sia o meno corretto definire tale atteggiamento "collusivo": l'accusato lo contesta (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 4; anzi, sembra negare il fatto, loc. cit., ad 3.3.f p. 8). Ed in questa sede si vuole lasciare assolutamente indecisa l'eventuale rilevanza penale (e relativa sussunzione) di tale comportamento, come pure del tutto aperta resta la questione a sapere se l'atteggiamento assunto da _____ nei confronti della sua precedente collaboratrice _____ possa

legittimamente configurare il reato di istigazione alla falsa testimonianza (v. istanza, cit., pto. 3.1 p. 2). Appare tuttavia incontestabile che l'accusato, preso atto delle rimozioni degli eredi _____ nel corso degli anni 1998/1999, si sia adoperato per creare artificiosamente delle circostanze di fatto non vere, ma tali da rendere apparentemente verosimile la propria versione dei fatti (che, a maggior ragione se vera, a rigore non avrebbe dovuto necessitare di tali indebiti "appoggi"); e non appena manifestatosi il proprio coinvolgimento in un'inchiesta penale, invece di mettere le cose in chiaro, sembra aver preferito reiterare i propri interventi mistificatori, creando a posteriori nuovi documenti di assai dubbia originalità. Ed anche per il resto, l'atteggiamento processuale di _____ – descritto in sede di decisione 2 agosto 2001, cit., consid. 3.b p. 6, sulla base di uno dei suoi tanti verbali – è indubitabilmente improntato al confondere le carte. Quanto precede basta (come bastava sei settimane orsono, in occasione della decisione 2 agosto 2001) per concludere che, in termini generali, la personalità di _____ e l'approccio tattico da lui sposato non appena avuto sentore della reazione degli eredi _____ favoriscono, rispettivamente esigono, la manipolazione di terze persone, come ripetutamente avvenuto in passato. Che poi – ci si ripete – tali interventi bastino per una condanna di _____ per titolo di istigazione a falsa testimonianza, oppure per dare fondamento all'accusa di aver egli ordito la più raffinata delle truffe, è tutt'altro paio di maniche, da discutere comunque nella sede di merito. In quella sede, _____ e la sua difesa avranno tutto lo spazio per esporre il proprio movente ed il proprio tornaconto personale (rispettivamente l'assenza di qualsiasi tornaconto personale). Sulla base dell'esame retrospettivo testé proposto scaturisce inevitabilmente la prognosi infausta: _____ ha manipolato i fatti, in una certa misura (che qui ci si deve esimere dal definire in termini più precisi) ha esercitato il proprio influsso su terzi, ed infine carattere ed atteggiamento processuale fanno apparire concreto il pericolo che egli, al fine di migliorare la propria posizione processuale, faccia ricorso a tali mezzi anche in futuro. c) Va detto, poi, che la prognosi è infausta non solo in astratto, con riferimento alla personalità ed all'atteggiamento dell'accusato, bensì anche perché buona parte delle prove proposte dalle parti in sede di deposito atti sono – in specie quelle di natura testimoniale – passibili di essere falsate da suoi improvvisi interventi. Lo è la nuova audizione di _____, per lungo tempo sua stretta collaboratrice e, forse, con ancora almeno qualche debito di riconoscenza: sebbene ella sia già stata sentita, le sue spiegazioni sui motivi che l'avrebbero spinta alla falsa deposizione del gennaio 2001 (non ancora compiutamente verbalizzate) sono atte a meglio inquadrare non solo le responsabilità penali di lei, ma anche l'eventuale istigazione esercitata nei suoi confronti da parte dall'accusato istante. I sottili equilibri psicologici che caratterizzano un lungo e proficuo rapporto di lavoro come quello fra il principale _____ e la sua collaboratrice possono essere valutati con profitto unicamente a patto che venga esclusa qualsiasi possibilità di contatto fra i due, prima dell'audizione in oggetto. Il medesimo pensiero vale con riferimento alle audizioni degli ex-colleghi _____ e _____, senz'altro non insensibili alla personalità dell'accusato (verifica rinvii PP nota 13!). L'interesse di lui è ancora più manifesto riguardo la prospettata audizione di _____: questi è persona strettamente legata all'accusato, e la sua deposizione verterà sull'ipotizzata interessenza di _____ nella società _____ SA, dunque sulle effettive disponibilità economiche di lui – tema sul quale _____ è assolutamente sfuggente. E se è vero che _____ può riferire unicamente in merito "ad una società non coinvolta nel procedimento" (osservazioni, cit., ad 3.3.g p. 8-9: si tratta appunto della _____ SA), in considerazione del tema sul quale potrà riferire non lo si può certo definire teste di

marginale importanza, ed ancor meno si può negare l'interesse di _____ ad una sua favorevole deposizione. d) Bisogna invece ammettere che il pericolo di una collusione fra _____ e le persone vicine a _____ appare ben più remoto, poche essendo le armi che lui potrebbe impiegare nei loro confronti (v. anche, in termini assai più perentori, osservazioni, cit., ad 3.3.c p. 7). e) Che poi il paventato pericolo di collusione possa protrarsi fino al pubblico dibattimento compreso, come pretende il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., pto. 3.3.d p. 7) e come ammette la giurisprudenza (v. sentenza 23 marzo 2000 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, inc. _____ in re S.B., consid. 4a p. 8), è ovviamente questione da decidersi di caso in caso, sulla base delle risultanze istruttorie predibattimentali nella loro interezza. Di certo non basta astratto pericolo di collusione, motivato con la possibilità che l'accusato possa chiedere l'assunzione di nuovi testi al pubblico dibattimento (come sembra invece preconizzare il Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo cit., pto. 3.3.d p. 6-7 – ipotesi che fra l'altro sembra il frutto di un malinteso, v. osservazioni al preavviso negativo, cit., pto. 1 p. 3; ad 3.3.d p. 7). Nel caso di specie, l'istruttoria non essendo ancora conclusa, una presa di posizione appare quanto meno prematura.

E. 4

a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l'accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4). b) In occasione della decisione 2 agosto 2001 (inc. Giar _____) questo giudice aveva preso conoscenza dei contrapposti argomenti (loc. cit., consid. 4b p. 7) ed evidenziato soprattutto quelli a favore dell'esistenza di un pericolo di fuga (loc. cit., consid. 4d p. 7-8). In ultima analisi, aveva tuttavia potuto prescindere dal pronunciarsi in proposito in termini definitivi, ritenuto che l'istanza doveva comunque essere respinta per "l'alto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove già accertato" (loc. cit., consid. 4c p. 7). Oggi, difesa e pubblica accusa si ritrovano sulle medesime posizioni: il Procuratore Pubblico ribadisce l'esistenza occulta di rilevanti mezzi finanziari di spettanza di _____ (v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.b p. 10), secondo lui atti ad indiziare il pericolo di una sua fuga, soprattutto considerati a fianco degli altri elementi di giudizio già esposti in occasione della prima istanza di libertà provvisoria (e che oggi l'accusato controbatte con argomenti interessanti, v. in specie osservazioni, cit., ad 4.2.c p. 15), e del coinvolgimento attivo di _____ in un grosso progetto immobiliare in Spagna emerso nel frattempo (v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.a p. 9-10). L'accusato, da parte sua, nega di disporre (ancora) di grandi mezzi finanziari, avendo subito rilevanti perdite a seguito delle operazioni _____ (v. osservazioni, cit., ad 4 p. 11) ed avendo anzi rimborsato "parecchie posizioni debitorie verso la Banca [...]" (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 5) – fatto, a suo dire, di facile accertamento (ibid.). c) Anche oggi, l'argomento del pericolo di fuga potrebbe essere aggirato, ritenuto che è stata ribadita l'esistenza di un sufficiente pericolo di collusione. Tuttavia, non si possono sottacere due elementi di giudizio che – se non direttamente oggi – in un prossimo futuro avranno ancora

maggior peso in tema di libertà provvisoria dell'accusato istante: da un lato, l'accresciuto rigore con il quale, notoriamente, devono venire esaminati i presupposti dell'arresto "quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini" (supra, consid. 1). Ciò significa, in concreto, che l'ulteriore esistenza di necessità istruttorie potrebbe non più essere ammessa una volta evasi i complementi istruttori chiesti dalle parti (ed accolti dal magistrato inquirente). Resterebbe allora, a sostegno di un'ulteriore protrazione della carcerazione preventiva di _____, unicamente il pericolo di fuga; e per giustificare quest'ultimo, si tornerebbe giocoforza a disquisire sull'esistenza di sue disponibilità economiche occulte. Quest'ultimo, appunto, è il secondo elemento di giudizio e, qui, il tema principale. Attualmente, le ipotesi della pubblica accusa (poiché tali sono, sebbene non sprovviste di fondamento, quelle esposte dal Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.b p. 10) si fondano sull'assunto che _____ abbia incassato "centinaia di migliaia di franchi [...] derivanti da un'attività lucrativa condotta nell'interesse della società _____ SA" (ibid.), ai quali andrebbero aggiunti altri "redditi già esaminati tratti dalle società _____ e _____" (ibid.), e disporrebbe pertanto di risorse finanziarie occulte milionarie (ibid.). L'accusato medesimo contesta tale ipotesi, come detto, facendo presente le rilevanti perdite subite ed i rimborsi effettuati di tasca propria (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 5; ad 4 p. 11). Per evitare che ci si ritrovi magari fra qualche settimana a discutere ancora sulla base di vaghe ipotesi contestate in termini piuttosto generici dall'accusato medesimo, si anticipa sin d'ora che questo giudice vorrà aver chiarita, nei limiti del possibile, la questione delle effettive disponibilità dell'accusato: il Procuratore Pubblico dovrà affrontare le obiezioni sollevate in proposito dalla difesa in questa sede (ed in sede di istanza di complementi istruttori, ad inc. Giar _____), ovviamente nei modi che riterrà più adatti, in maniera che si possano contrapporre, da un lato, le entrate globali percepite da _____ nel corso del periodo sotto inchiesta, e dall'altro lato le uscite da lui effettuate. Solo in tal modo l'esistenza di riserve occulte apparirà, semmai, debitamente sostanziata. Va da sé che l'accusato dovrà prestare mano a tali chiarimenti: nella misura in cui la questione non riguarda il merito della sua responsabilità penale (poiché non sembra che finora a tali introiti sia stata attribuita una qualsiasi rilevanza penale), un suo atteggiamento elusivo o addirittura reticente non potrà venir tollerato semplicemente in applicazione del principio "in dubio pro reo", ma sarà oggetto di libero esame. Il medesimo ragionamento deve valere per tutti quegli indizi che oggi appaiono appena abbozzati – in particolare il suo contestato coinvolgimento attivo in una grossa operazione immobiliare in Spagna (v. preavviso negativo, cit., pto. 4.2.a p. 9-10) –, e che si possono accertare con apparente facilità (v. l'audizione di _____, cui accenna l'accusato, osservazioni, ad 4.2.a p. 11-12; certamente non basta, a suffragio dell'ipotesi accusatoria, la frequenza con la quale _____ ha frequentato in passato la località mondana di _____, v. estratti _____, all'inc. MP doc. _____). d) Sull'improponibilità delle misure sostitutive proposte dall'accusato si rinvia a quanto già detto in sede di decisione 2 agosto 2001, qui integralmente ribadito (loc. cit., consid. 4e p. 8).

E. 5

A fronte della complessità dell'inchiesta, resa ulteriormente difficile dall'atteggiamento dell'accusato, il carcere preventivo sofferto appare, in termini assoluti, ancora relativamente breve – poco più di tre mesi. L'inchiesta, in corso dello scorso gennaio, sembra comunque procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. L'effettuazione del deposito atti, già avvenuta, e l'encomiabile solerzia con la quale il

magistrato inquirente ha evaso le istanze di complementi istruttori proposte dalle parti (addirittura con intimazione, in data odierna, del piano delle audizioni ancora previste), permettono di affermare che il carcere preventivo ancora prospettabile fino alla chiusura dell'istruttoria appare ancora assolutamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti (riservata l'eventualità di ulteriori complementi istruttori "a cascata" ai sensi dell'art. 196 cpv. 4 CPP). Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

E. 6

In conclusione, l'istanza in discussione dev'essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. * * * Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 10 settembre 2001 da _____ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. dott. _____, per sé e per l'accusato _____; - Procuratore Pubblico avv. _____, con copia delle osservazioni dell'accusato istante e l'inc. MP _____ di ritorno. giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.